



CONVITTO NAZIONALE STATALE "GIORDANO BRUNO"

"FONDATO NEL 1807"

SCUOLE ANNESSE: PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO - LICEO CLASSICO – LICEO CLASSICO EUROPEO

Via San Francesco d'Assisi, n.119 - 81024 MADDALONI (CE)

Tel. 0823.434918 - Fax 0823.403369

C.F. 93044680614

cevc01000b@istruzione.it - www.convittogiordanobruno.gov.it

COMUNICAZIONE N. 162

A tutti i docenti

All'animatore digitale

Alla F.s. alla valutazione

Ai coordinatori didattici dei tre settori

Ai coordinatori delle classi terze della SS I

p.c. agli educatori di tutti gli ordini scuola

AI DSGA

Al sito web – sezione Valutazione/docenti/famiglie/alunni

OGGETTO: d.lgs. 62/2017 Novità in materia di valutazione e di esami di stato per entrambi i cicli di istruzione.

PREMESSA

Ritengo utile, benché per la SSI si sia già provveduto ad illustrare le novità introdotte dal D.Lgs 62/2017 in materia di valutazione e di esami di stato conclusivi del I ciclo di istruzione fornire ulteriori istruzioni, ancorché sia previsto dal Piano di formazione deliberato dal collegio dei docenti un percorso di formazione sulla Valutazione che vedrà trattato nel dettaglio il decreto in esame nonché un momento informativo agli studenti delle classi terze della SS I e alle loro famiglie.

Si rinverrà a settembre 2018 l'informativa agli alunni e ai docenti delle classi terminali del Liceo.

Tuttavia, si auspica per tutti gli ordini di scuola un'attenta lettura sia della presente comunicazione interna, che ha lo scopo di sintetizzare gli elementi più significativi da tener presente, sia della documentazione a corredo di essa che l'animatore digitale avrà cura anche di pubblicare sul sito nell'apposita sezione dedicata alla Valutazione.

INTRODUZIONE

Il 16 maggio 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i) della legge 13 luglio 2015, n.107”. Il provvedimento costituisce uno degli otto decreti attuativi della L. 107/2015 approvati, in prima lettura, il 16 gennaio dal Consiglio dei ministri

Vediamo cosa effettivamente cambia.

1. TEMPI DI ATTUAZIONE DEL DECRETO PER I DUE CICLI

Innanzitutto, le norme contenute nel D.Lgs. n. 62 hanno decorrenze di applicazione distribuite su due anni scolastici: il 2017/18 e il 2018/19 (v. l’art. 26 *Decorrenze, disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni*).

Entrano in vigore dal 1° settembre 2017:

- le norme inerenti i principi generali (art. 1);
- le norme riferite al primo ciclo di istruzione (artt. 2-11).

Entrano in vigore dal 1° settembre 2018:

- le norme riferite al secondo ciclo di istruzione (artt. 12-21).
- le norme inerenti l’effettuazione delle prove Invalsi (artt. 4, 7 e 19);
- l’art. 22 (Valutazione relativa alla scuola in ospedale);
- l’art. 24 (Regioni e Province a Statuto speciale) per la parte relativa al secondo ciclo;
- l’art. 25 (Scuole italiane all’estero) per la parte relativa al secondo ciclo.

2. Scuola primaria: che cosa cambia?

1. È finalmente chiarito che i team dei docenti sono presieduti dal **dirigente scolastico** (art. 2, c. 3, ultimo periodo).
2. Viene sostanzialmente impedita la **non ammissione alla classe successiva**. Pur riprendendo dal D.Lgs. n. 59/2003 il criterio che essa può essere deliberata solo in casi eccezionali e purché il voto sia unanime, l’art. 3 (c. 1) afferma che la promozione è obbligatoria “*anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione*“. Il che significa che, tranne il caso di mancata frequenza, non sarà più possibile far ripetere l’anno a quei bambini che, non avendo raggiunto le competenze minime per la classe successiva, potrebbero trarre beneficio dal ripercorrere i passaggi saltati.
3. Nelle classi quinte si aggiunge la **prova Invalsi di inglese** a quelle di italiano e matematica (dall’a.s. 2018/19) – A TAL PROPOSITO SI CONSIGLIA AI DOCENTI DI INGLESE DI CONSULTARE IL SITO DELL’INVALSI DA CUI SCARICARE SAMPLES DI PROVE , benché più in generale, si suggerisce un’attività didattica ORDINARIA per tutte le discipline calibrata sull’acquisizione delle competenze di interpretazione del testo, analisi, lettura, comprensione, logica, relativa a tutte le competenze richieste dalla Prova Invalsi, predisponendo attività ampiamente riferibili a compiti di realtà e abituando i bambini alla riflessione sulle competenze attivate con autobiografie cognitive e portfolio e registrando regolarmente le osservazioni condotte, al fine di poter giungere alla certificazione delle competenze in maniera davvero oggettiva e consapevole.

3. Scuola secondaria di primo grado: che cosa cambia?

1. Per la **valutazione del comportamento** sono introdotte tre innovazioni: la prima riguarda il criterio di valutazione, che viene riferito “*allo sviluppo delle competenze di cittadinanza*”; la seconda riguarda il ritorno al giudizio (come nella scuola primaria: sparisce quindi il voto in decimi); la terza riguarda la sterilizzazione delle conseguenze del giudizio negativo di comportamento rispetto all’ammissione alla classe successiva (art. 2, c. 5).
2. La **non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo** del primo ciclo **rimane possibile, su voto a maggioranza del consiglio di classe**, nei casi “*di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline*”. Viene formalizzato l’obbligo di attuare, a favore degli alunni con carenze in una o più discipline, specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento (art. 6, c. 2 e 3).
3. Le **prove Invalsi** si svolgono solo in terza (abolite le prove in prima) e non fanno più parte dell’esame di Stato: ne è previsto lo svolgimento entro il mese di aprile. **La partecipazione è obbligatoria, rappresentando requisito di ammissione all’esame di Stato**: per gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva. Dal 2017/18 alle prove di italiano e matematica si aggiunge la prova di inglese (art. 7).

Esame di stato conclusivo del primo ciclo: che cosa cambia?

1. Espunte le prove Invalsi, **l’esame di Stato** è riportato alla formula tradizionale, consistente nelle tre prove scritte (italiano, matematica e lingue) e nel colloquio. Per le due lingue comunitarie è prevista un’unica prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue studiate (art. 8, c. 3 sgg.), a cui viene assegnata un’unica valutazione.
2. Presidente della **commissione d’esame** è il dirigente scolastico della scuola stessa (art. 8, c. 2) o un suo delegato in caso di assenza o impedimento.
3. Il **voto finale dell’esame**, espresso in decimi, deriva dalla media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio (oggi il voto finale deriva dalla media tra il voto di ammissione e quello delle singole prove d’esame).
4. Viene enfatizzata la **collegialità della commissione** a discapito delle valutazioni tecnico-didattiche dei docenti e delle competenze valutative delle sottocommissioni (alias: i consigli di classe).
5. **L’alunno con DSA** esonerato dallo studio delle lingue straniere viene ammesso all’esame di Stato e consegue il diploma senza menzione della non conoscenza delle lingue (art. 11, commi 13 e 15). La nuova norma scardina un principio fondamentale del diritto scolastico italiano, fondato sul valore legale del titolo di studio (Costituzione, art. 33, c. 5: un titolo di studio certifica il possesso delle competenze previste dal relativo piano di studi).
6. Gli alunni diversamente abili svolgono l’esame con prove coerenti con il PEI. Le prove equivalenti conferiscono valore legale all’esame a guisa delle prove svolte dagli alunni della classe.(art. 14)
7. Gli alunni diversamente abili che non svolgano nessuna prova d’esame riceveranno un attestato formativo che consenta loro l’iscrizione ad una scuola secondaria di II grado.(art.14)

I sigg. docenti sono invitati ad una lettura attenta del DM attuativo dell’esame di stato con particolare riferimento

agli artt. da 7 a 10 (art 7 Prova scritta di italiano , art. 8 Prova scritta di matematica, art.9 prova di scritta di lingue straniere, art. 10 colloquio) avendo cura di predisporre attività preordinate ad un sereno approccio all'esame.

4. Scuola secondaria di Secondo grado: cambia solo l'esame di stato (a partire dal 2018/2019)

1. Aumenta il peso del percorso nel triennio: il **credito scolastico** sale dai 25 punti di oggi fino a 40 (dodici per il terzo anno, tredici per il quarto e quindici per il quinto (art. 15, c. 1). Il D.Lgs. allega una Tabella per l'attribuzione dei crediti nel periodo transitorio, precisando le modalità di conversione del credito conseguito al terzo e al quarto anno per gli alunni che in questo anno scolastico (2017/2018) frequentano il quarto anno e la conversione del credito del terzo anno per gli alunni che lo frequentano quest'anno – ultimo anno in cui sarà ancora in vigore il sistema esistente.
2. Le Prove nazionali **Invalsi** (art. 19) sono previste per gli studenti del secondo e dell'ultimo anno per italiano, matematica e inglese. Le prove dell'ultimo anno costituiscono requisito per l'ammissione agli esami; in caso di assenza per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva. L'esito di tali prove è valorizzato in una specifica sezione all'interno del "*curriculum dello studente*" (istituito dalla legge n. 107/2015, art. 1, c. 28).
3. È prevista la semplificazione dell'**esame di Stato**: le prove scritte sono due, a carattere nazionale, seguite da un colloquio (art. 17, c.2). Viene quindi abolita la terza prova, che prevede, fino ad oggi, una ricognizione multidisciplinare delle competenze dello studente, includendo, tra l'altro, anche l'*"accertamento della conoscenza della lingua straniera"* (D.M. n. 429/2000, art. 4). Cambia anche l'impostazione del colloquio. Mentre, allo stato attuale, il colloquio ha inizio con un argomento disciplinare o pluridisciplinare scelto dal candidato, la nuova formulazione prevede che sia la commissione a proporre al candidato di analizzare testi, esperienze, problemi ecc. Infine, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro diviene obbligatoriamente oggetto di esposizione sotto forma di "*una breve relazione e/o un elaborato multimediale*".
4. Il **voto finale complessivo** rimane in centesimi, come risultato della somma dei punti così attribuiti:
 - massimo 20 punti per la valutazione di ciascuno scritto e del colloquio, fino al massimo complessivo di 60 punti;
 - massimo 40 punti di credito scolastico.

È prevista l'emanazione di un decreto ministeriale che definisca, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida vigenti:

- i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte;
- le griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi alle singole prove.

Si allega:

D.lgs. 62/2017

DM Esame di stato I ciclo di istruzione

Maddaloni, lì 15/2/2018

Il Rettore dirigente scolastico

Prof.ssa Maria Pirozzi